

@Bocconi University - marzo 2024

# Bocconi

## REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

# REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Emanato con Decreto Rettorale n. 15  
del 29 febbraio 2024.

# SOMMARIO

## PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

### TITOLO I DEFINIZIONI E SISTEMA DELLE FONTI INTERNE

Art. 1 (Definizioni).....	6
Art. 2 (Ambito di applicazione) .....	7
Art. 3 (Regolamenti).....	7

### TITOLO II FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE

#### CAPO I MANDATO DEI COMPONENTI

Art. 4 (Durata del mandato).....	7
Art. 5 (Scadenza del mandato e cessazione dalla carica per altre cause).....	7
Art. 6 (Eleggibilità).....	8

#### CAPO II CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 7 (Modalità di convocazione).....	8
Art. 8 (Quorum costitutivo).....	9
Art. 9 (Conflitto di interessi).....	10
Art. 10 (Quorum deliberativo).....	10
Art. 11 (Elezioni).....	10
Art. 12 (Verbale delle adunanze).....	10
Art. 13 (Assenza o impedimento del presidente di un organo collegiale).....	11
Art. 14 (Deleghe).....	11
Art. 15 (Provvedimenti d’urgenza e ratifiche).....	11
Art. 16 (Pareri).....	11

### TITOLO III VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DELL’ATENEO

Art. 17 (Valutazione delle attività e dei servizi dell’Ateneo).....	11
Art. 18 (Risultati delle attività di valutazione).....	12

## PARTE SECONDA STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

### TITOLO I ORGANI ASSEMBLEARI E CONSULTIVI

Art. 19 (Collegio dei docenti).....	12
Art. 20 (Consiglio degli studenti) .....	12
Art. 21 (Comitato pari opportunità) .....	12
Art. 22 (Comitato Faculty).....	13
Art. 23 (Comitato ricerca e Comitato dei Direttori dei Centri di ricerca).....	13
Art. 24 (Steering Committee Fund Raising).....	13
Art. 25 (Garante degli studenti).....	13

## TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

### CAPO I SCUOLE, CORSI DI STUDIO E ALTRI PROGRAMMI FORMATIVI

#### SEZIONE I ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE

Art. 26 (Istituzione e afferenze).....	14
Art. 27 (Finalità e competenze).....	14
Art. 28 (Direttore della Scuola - Dean).....	14
Art. 29 (Consiglio di Scuola).....	14
Art. 30 (Struttura organizzativa).....	15

#### SEZIONE II CORSI DI STUDIO

Art. 31 (Organi).....	15
Art. 32 (Direttore - Coordinatore).....	15
Art. 33 (Comitato del corso di studio – Collegio dei docenti di dottorato).....	15

#### SEZIONE III ALTRI PROGRAMMI FORMATIVI

Art. 34 (Direttore).....	16
Art. 35 (Organizzazione).....	16

### CAPO II DIPARTIMENTI

#### SEZIONE I ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI

Art. 36 (Costituzione e soppressione).....	16
Art. 37 (Competenze).....	16
Art. 38 (Afferenze).....	17
Art. 39 (Direttore).....	17
Art. 40 (Consiglio – Composizione, convocazione e costituzione).....	18
Art. 41 (Consiglio – Competenze).....	19
Art. 42 (Giunta - Composizione, convocazione e costituzione).....	19
Art. 43 (Giunta – Competenze e funzionamento).....	19

### CAPO III CENTRI DI RICERCA

Art. 44 (Finalità).....	20
Art. 45 (Istituzione).....	20
Art. 46 (Direttore).....	21
Art. 47 (Coordinamento fra i Centri di ricerca).....	21

## TITOLO III ORGANI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

### CAPO I NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO E ALTRI ORGANI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Art. 48 (Costituzione).....	21
Art. 49 (Funzioni).....	21
Art. 50 (Presidio di qualità).....	22
Art. 51 (Altri organi di assicurazione della qualità).....	22

### CAPO II ALTRI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO

Art. 52 (Sistema di valutazione dei professori).....	22
Art. 53 (Commissione valutazione).....	23
Art. 54 (Comitato stipendi).....	23

## TITOLO IV STRUTTURE

### AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO

Art. 55 (Comitato per lo sport universitario).....	23
Art. 56 (Centri di servizio).....	24

### PARTE TERZA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 (Entrata in vigore).....	25
----------------------------------	----

## PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

### TITOLO I DEFINIZIONI E SISTEMA DELLE FONTI INTERNE

#### Art. 1 (Definizioni)

1. Nello Statuto e nel presente Regolamento si intende per:
  - a) "Università Bocconi": la libera Università Commerciale "Luigi Bocconi", fondata a Milano da Ferdinando Bocconi e istituita con statuto approvato mediante il R.D. 29 settembre 1902;
  - b) "SDA Bocconi": la Scuola di Direzione Aziendale-School of Management dell'Università Bocconi;
  - c) "Personale tecnico-amministrativo": il personale di Staff Bocconi.
2. Si intendono inoltre per:
  - a) "Professori": i professori ordinari e associati, i Full e Associate Professor Bocconi e coloro che abbiano stipulato con l'Università Bocconi un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;
  - b) "Assistant Professor": i ricercatori a tempo determinato in tenure track;
  - c) "Ricercatori": i ricercatori universitari di ruolo, gli Assistant Professor e coloro che abbiano stipulato con l'Università Bocconi un contratto di ricerca a tempo determinato;
  - d) "Professori ordinari": i professori di ruolo di prima fascia, ai quali, salvo che sia diversamente previsto, sono equiparati ai fini dello Statuto e del presente Regolamento i Bocconi Full Professor;
  - e) "Professori associati": i professori di ruolo di seconda fascia ai quali, salvo che sia diversamente previsto, sono equiparati ai fini dello Statuto e del presente Regolamento i Bocconi Associate Professor;
  - f) "Altri professori": i Distinguished Professor e Professor of Practice, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
  - g) "Altri docenti a tempo indeterminato": i Lecturer a tempo indeterminato;
  - h) "Altri docenti a tempo determinato": gli Adjunct Professor e coloro che abbiano stipulato con l'Università Bocconi un altro contratto di insegnamento a tempo determinato;
  - i) "Altri ricercatori a tempo determinato": coloro che abbiano stipulato con l'Università Bocconi un altro contratto di ricerca a tempo determinato.
3. Si intendono altresì per "programmi formativi":
  - a) "Corsi di laurea": i corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca;
  - b) "Altri programmi formativi": i master universitari (di primo e secondo livello) e i corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente.
4. I termini di genere maschile contenuti nel presente Regolamento devono ritenersi neutri sotto il profilo del genere e sono pertanto da riferirsi a tutte le persone potenzialmente incluse o interessate.

#### Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. A meno che non sia diversamente stabilito, il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dello Statuto, nonché il funzionamento e l'organizzazione degli organi e delle strutture dell'Università Bocconi, le cui competenze sono ulteriormente definite nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo seguente, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al Consiglio di amministrazione, al Comitato esecutivo e agli altri organi di governo di Ateneo, i quali restano disciplinati dallo Statuto.

#### Art. 3 (Regolamenti)

1. La competenza regolamentare spetta generalmente al Consiglio di amministrazione, a meno che non sia diversamente stabilito dalla legge, dallo Statuto ovvero dal presente Regolamento.
2. I regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione sono emanati con decreto rettorale, se concernono la didattica, la ricerca, i professori o gli studenti; sono emanati con decreto del Presidente, se concernono altre materie.
3. Essi sono pubblicizzati con gli strumenti ritenuti adeguati, inclusa la forma elettronica, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, 11° comma, della legge 9 maggio 1989 n. 168. Entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione, a meno che non sia diversamente previsto dalla legge o dalle loro stesse disposizioni.
4. Gli organi e le strutture dell'Università Bocconi possono dotarsi di un proprio regolamento, il quale ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione in modo più dettagliato, purché le sue disposizioni non si pongano in contrasto con quelle dello Statuto, del presente Regolamento o degli altri regolamenti di Ateneo. Per l'approvazione e la modificazione di tale regolamento, occorre la maggioranza prevista dall'art. 10, secondo comma, del presente Regolamento.

### TITOLO II FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE

#### CAPO I MANDATO DEI COMPONENTI

#### Art. 4 (Durata del mandato)

1. Il mandato dei componenti non di diritto degli organi collegiali e monocratici è rinnovabile, tenuto conto, per gli organi monocratici, dei risultati dell'attività di valutazione prevista dal Titolo III della Parte prima del presente Regolamento. Non possono essere svolti più di due mandati consecutivi ovvero, per i Direttori dei programmi formativi diversi dai corsi di studio, più di tre mandati consecutivi, fatti salvi rinnovi ulteriori che siano adeguatamente giustificati nel relativo provvedimento.
2. I mandati parziali, previsti dall'articolo seguente del presente Regolamento in caso di cessazione dalla carica, sono computati nel numero massimo di rinnovi solo se la loro durata supera la metà di quella complessiva prevista per la carica.
3. I mandati si considerano consecutivi se la durata dell'interruzione non supera la metà di quella complessiva prevista per la carica.
4. Il mandato può essere sempre revocato con provvedimento motivato dell'organo che lo ha conferito.

#### Art. 5 (Scadenza del mandato e cessazione dalla carica per altre cause)

1. Almeno quindici giorni prima che scada il mandato di chi compone un organo collegiale o monocratico, coloro che ne hanno la competenza provvedono al rinnovo del

mandato ovvero alla sostituzione del titolare. Se si tratta di cariche elettive, le procedure per la nuova elezione hanno inizio almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, a meno che non sia diversamente previsto nella disciplina specifica del singolo organo; a tali procedure si applica l'art. 11 del presente Regolamento.

2. Qualora la nuova nomina non avvenga prima della scadenza del mandato dei componenti in carica, i loro poteri sono prorogati per un periodo massimo di sessanta giorni. Decorso il termine di proroga senza che si sia provveduto alla nuova nomina, i componenti in regime di proroga decadono. Il Presidente dell'Università o il Rettore, qualora si tratti di organi appartenenti alle strutture didattiche e di ricerca, sono autorizzati ad adottare tutti i provvedimenti che risultino necessari per ottenere la nomina dei nuovi componenti.
3. Quando il componente di un organo collegiale venga per qualsiasi causa a cessare dalla sua carica prima della scadenza del mandato, coloro che ne hanno la competenza provvedono alla sua sostituzione. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.
4. I soggetti così subentrati svolgono le funzioni per il periodo che ancora residua del mandato dei loro predecessori.
5. Nel caso di decadenza degli organi, ai sensi del secondo comma, il Presidente dell'Università o il Rettore, qualora si tratti di organi appartenenti alle strutture didattiche e di ricerca, possono compiere in via sostitutiva, direttamente o a tal fine delegando espressamente un Docente o un funzionario dell'Università, gli atti urgenti di competenza dell'organo.
6. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli organi monocratici.

#### **Art. 6 (Eleggibilità)**

1. Possono essere nominati:
  - a) Direttore di Scuola: i professori ordinari;
  - b) Direttore di Dipartimento: i professori ordinari di ruolo;
  - c) Direttore di corso di studio: i professori ordinari e associati;
  - d) Direttore di altro programma formativo: i professori ordinari e associati, gli altri docenti e i ricercatori.
2. Le seguenti cariche sono fra loro incompatibili: Rettore, Prorettore, Direttore di Scuola, Direttore di Dipartimento, Direttore di Centro di ricerca, Direttore di Corso di studio.
3. Le cariche di Rettore, Prorettore, Direttore di Scuola, Direttore di Centro di ricerca sono altresì incompatibili con quelle di Direttore di area o di divisione di SDA Bocconi. Per i Direttori di Scuola l'incompatibilità è estesa alla direzione degli altri programmi formativi.
4. Qualora, a seguito di successiva nomina o elezione, si venga a creare una situazione d'incompatibilità, l'interessato deve comunicare, entro dieci giorni, con atto scritto indirizzato al Rettore, per quale carica intende optare. Il mancato esercizio del diritto d'opzione nei termini indicati equivale a opzione a favore della carica assunta per prima. Su autorizzazione del Rettore possono essere cumulate tra loro, fino a un massimo di tre, le cariche di cui al precedente comma, a eccezione di quella di Rettore.
5. Decadono dalla carica coloro che, nel corso del mandato, perdono la qualifica che costituisce titolo necessario per la nomina o l'elezione.

## CAPO II CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

#### **Art. 7 (Modalità di convocazione)**

1. La convocazione di un organo collegiale è effettuata dal suo presidente. Le norme che di-

sciplinano i singoli organi possono prevedere la figura di un vicepresidente o di altri organi vicari chiamati a svolgere le funzioni del presidente quando questi sia impossibilitato.

2. La convocazione dell'organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da un quinto degli aventi diritto di voto, o da altra superiore frazione di componenti stabilita nel regolamento di organizzazione di ciascun organo. Qualora la richiesta non sia accolta, il presidente dell'organo deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.
3. La convocazione è trasmessa a ciascun componente del collegio, mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo @unibocconi.it, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di ventiquattro ore e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati.
4. La convocazione dei rappresentanti degli studenti è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo @studbocconi.it.
5. Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che saranno trattate nell'adunanza. In casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione nelle forme previste dal precedente terzo comma per la convocazione in caso d'urgenza.
6. Prima della convocazione della seduta, e comunque in tempo utile per la comunicazione agli interessati, ogni componente dell'organo può richiedere al presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno. Qualora la richiesta non sia accolta, il presidente deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.
7. L'ordine del giorno può contenere anche l'indicazione "varie ed eventuali", inerente argomenti che non richiedano approfondimenti particolari. In queste ipotesi gli argomenti sono individuati dal presidente durante la seduta, ma la discussione degli stessi è rinviata alla seduta successiva qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei presenti.
8. Qualora non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti nel rispetto delle modalità previste per la convocazione in caso di urgenza.
9. Il Presidente dell'organo collegiale può consentire che alle adunanze i suoi componenti partecipino mediante collegamento telefonico o audiovisivo, assicurando in tal caso che sia salvaguardato l'esercizio effettivo del loro diritto di parola e di voto. In tal caso, nell'avviso di convocazione sono indicate le istruzioni per effettuare il collegamento.

#### **Art. 8 (Quorum costitutivo)**

1. Al fine di assumere deliberazioni, l'organo collegiale si considera costituito se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto. Nel computo non si tiene conto di coloro che hanno preventivamente giustificato per iscritto l'assenza, nonché di coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 9 di questo Regolamento.
2. L'organo collegiale non è in alcun caso costituito se non è presente il presidente, o il vicepresidente o altro componente individuato ai sensi dell'art. 13 di questo Regolamento, e comunque se non è presente almeno un quarto degli aventi diritto di voto. Nel regolamento del singolo organo possono essere introdotte eccezioni, giustificate dalla particolare composizione dell'organo.
3. Dopo due sedute in cui non si sia raggiunto il quorum costitutivo, il Presidente dell'Università può compiere in via sostitutiva gli atti urgenti di competenza dell'organo, direttamente o delegando espressamente a tal fine un professore o un funzionario dell'Università.

4. Qualora si tratti di organi appartenenti alle strutture didattiche e di ricerca, la competenza di cui al precedente comma è esercitata dal Rettore direttamente o da un professore specificamente delegato.
5. Nei casi previsti dal terzo e quarto comma del presente articolo, il Presidente dell'Università e il Rettore adottano tutti i provvedimenti che reputano necessari per ottenere la tempestiva ripresa dell'attività dell'organo.

#### **Art. 9 (Conflitto di interessi)**

1. Nessuno può prendere parte alla seduta o alla parte di seduta in cui si trattino argomenti che riguardino direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il quarto grado. Altre limitazioni potranno essere previste dalle norme che disciplinano il funzionamento dei singoli organi.
2. I soggetti di cui al comma 1 non sono computati tra i presenti ai fini del calcolo del quorum deliberativo di cui al successivo articolo 10, comma 1.

#### **Art. 10 (Quorum deliberativo)**

1. Salvo che la vigente normativa, lo Statuto, il presente Regolamento o il regolamento relativo alla singola struttura stabiliscano una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che abbiano diritto di voto. Nel computo dei presenti sono calcolati anche gli astenuti. Non si considerano astenuti, bensì assenti non giustificati, coloro che escono dall'aula prima della votazione.
2. Le deliberazioni con cui si esercita il potere regolamentare che è attribuito dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento a un organo appartenente alle strutture didattiche, di ricerca e amministrative sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.
3. In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari e astenuti prevale il voto del Presidente del collegio.

#### **Art. 11 (Elezioni)**

1. Nel caso in cui l'organo collegiale effettui un'elezione, si considera eletto colui che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto, a meno che non sia diversamente stabilito da disposizione legislativa o regolamentare. Quanto al computo degli astenuti si applica la disposizione dell'art. 10 del presente Regolamento.
2. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, si procede a una nuova votazione. Dopo il terzo scrutinio si ritiene eletto colui che ottenga il maggior numero di voti validamente espressi.
3. L'elezione avviene o mediante schede da inserire in un'apposita urna o con altra modalità (anche telematica) individuata dal presidente dell'organo, purché sia idonea a garantire la personalità e la segretezza del voto.

#### **Art. 12 (Verbale delle adunanze)**

1. Il segretario dell'organo collegiale ha il compito di redigere il verbale della seduta, indicando le deliberazioni adottate, i contenuti e i termini essenziali della discussione.
2. Gli interventi dei singoli componenti sono riportati a verbale nei casi in cui concretizzino una proposta da esaminare o una dichiarazione di dissenso, di voto contrario o di astensione dalla votazione. Sono altresì trascritti, su richiesta degli interessati e previa lettura, gli interventi prodotti in forma scritta durante la seduta.
3. Le deliberazioni sono riportate a verbale per esteso con i risultati delle relative votazioni e sono immediatamente esecutive, salvi i casi in cui l'organo collegiale ritenga di differirne l'esecuzione al momento dell'approvazione del verbale.
4. I verbali di una seduta sono approvati nella seduta successiva. Solo in casi motivati i

verbali possono essere approvati successivamente e comunque entro la terza seduta. In caso di necessità stralci dei verbali possono essere approvati seduta stante.

#### **Art. 13 (Assenza o impedimento del presidente di un organo collegiale)**

1. Nell'ipotesi di assenza o impedimento del presidente, sempre che non sia previsto un vicepresidente, le funzioni attinenti la convocazione dell'organo e la presidenza delle sedute sono esercitate dal componente professore delegato o, in mancanza, dal componente professore di ruolo di prima fascia con maggiore anzianità di servizio in tale ruolo. 2. La stessa disposizione si applica ai fini della definizione del quorum costitutivo, allorché sia prevista la presenza del presidente per la validità delle sedute.

#### **Art. 14 (Deleghe)**

1. La delega di poteri afferenti a un organo è formalizzata in una specifica delibera, adottata nelle forme ordinarie.
2. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento può comunque compiere atti.

#### **Art. 15 (Provvedimenti d'urgenza e ratifiche)**

1. La disciplina specifica può prevedere che in casi di urgenza un organo sovraordinato possa esercitare, anche in assenza di delega, i poteri spettanti a un organo diverso nel quadro delle proprie competenze accademiche e amministrative. In assenza di disciplina specifica tali provvedimenti sono adottati dal Rettore in materia didattica e di ricerca scientifica e dal Presidente dell'Università, o suo delegato, nelle altre materie.
2. I provvedimenti adottati nell'esercizio di tale potere straordinario devono essere immediatamente trasmessi all'organo competente per la ratifica.
3. La ratifica viene decisa nella prima riunione successiva dell'organo competente.

#### **Art. 16 (Pareri)**

1. Quando per l'adozione di un provvedimento è prevista l'acquisizione del parere obbligatorio di un organo diverso, l'organo consultivo ha un termine di sessanta giorni per l'espressione del parere, salve motivate esigenze che richiedano termini diversi. Nel caso in cui gli organi consultati non rispondano entro i termini prefissati, l'organo deliberante può comunque procedere all'adozione dell'atto facendo specifica menzione dell'intervenuto silenzio.
2. La medesima procedura si applica nei casi in cui l'organo deliberante decida comunque – prima dell'adozione o dell'efficacia dell'atto – di acquisire un parere non obbligatorio.
3. Quando è necessario acquisire un parere obbligatorio, ma non vincolante, l'organo deliberante, se intende adottare un provvedimento in contrasto con il parere ricevuto, deve espressamente motivare la sua decisione sul punto.

### **TITOLO III**

## **VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI DELL'ATENEO**

#### **Art. 17 (Valutazione delle attività e dei servizi dell'Ateneo)**

1. I risultati complessivi e il livello qualitativo delle strutture, delle attività didattiche e di ricerca e dei servizi dell'Università sono oggetto di periodica valutazione, anche attraverso il ricorso a esperti esterni.
2. La valutazione delle attività didattiche, di ricerca e di servizio dei singoli docenti è svolta periodicamente sulla base di criteri, formulati dal Rettore o dai Prorettori alla ricerca e per la Faculty, per quanto di rispettiva competenza.

3. La gestione del processo di valutazione periodica delle attività dei professori ai fini della determinazione dei compensi individuali dell'Università è disciplinata dall'art. 51 del presente Regolamento.
4. Per attività di valutazione si intende la verifica, anche mediante analisi e valutazioni comparative e fatta salva la garanzia della libertà di insegnamento e ricerca, della realizzazione degli obiettivi, della qualità, efficienza ed efficacia delle strutture e delle attività didattiche, delle strutture e delle attività di ricerca, delle strutture e dei servizi complementari, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.
5. Alla valutazione della didattica e dei servizi agli studenti concorre l'opinione degli studenti stessi, raccolta attraverso appositi questionari o altre forme di consultazione.

#### **Art. 18 (Risultati delle attività di valutazione)**

I risultati complessivi delle attività di valutazione sono sottoposti alle strutture interessate e, per gli interventi conseguenti di rispettiva competenza, al Nucleo di valutazione, al Consiglio accademico, al Collegio dei docenti e al Consiglio di amministrazione.

## **PARTE SECONDA STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE**

### **TITOLO I ORGANI ASSEMBLEARI E CONSULTIVI**

#### **Art. 19 (Collegio dei docenti)**

1. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Rettore.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal professore ordinario con minore anzianità nel ruolo accademico dell'Università Bocconi.
3. Per le deliberazioni riguardanti la chiamata di professori ordinari, la composizione del Collegio dei docenti è limitata ai professori ordinari.
4. Per le deliberazioni riguardanti la chiamata di professori associati, la composizione del Collegio dei docenti è limitata ai professori ordinari e associati.
5. Le composizioni del Collegio dei docenti di cui ai due commi precedenti devono essere individuate al momento della sua convocazione, mediante espressa indicazione nell'ordine del giorno. Si applicano conseguenti criteri per la determinazione del quorum costitutivo e deliberativo.
6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare, su invito del Rettore, professori a contratto e altri docenti a tempo determinato, limitatamente alle materie di loro interesse e sentito preventivamente il Prorettore per la Faculty. Essi non hanno diritto di voto e non entrano nel computo delle maggioranze richieste per costituzione dell'organo e per la validità delle sue deliberazioni.
7. Le materie per le quali i rappresentanti degli studenti e i docenti invitati intervengono nelle sedute del Collegio dei docenti sono individuate dal Rettore al momento della sua convocazione, mediante espressa indicazione nell'ordine del giorno.

#### **Art. 20 (Consiglio degli studenti)**

Il Consiglio degli studenti elegge al proprio interno il presidente, il quale resta in carica per due anni.

#### **Art. 21 (Comitato pari opportunità)**

1. Il Comitato pari opportunità è istituito con decreto rettorale, il quale ne definisce la composizione e ne individua il presidente.

2. È assicurata in ogni caso la presenza di un'adeguata rappresentanza dei professori dell'Università Bocconi, nominata dal Collegio dei docenti.

#### **Art. 22 (Comitato Faculty)**

1. Il Comitato Faculty è istituito con decreto rettorale, che ne definisce la composizione e ne individua il presidente. È assicurata in ogni caso la presenza di:
  - a) i Direttori delle Scuole;
  - b) almeno otto professori ordinari nominati dal Collegio dei docenti, su proposta del Prorettore per la Faculty;
  - c) almeno otto membri esterni all'Università nominati dal Collegio dei docenti, su proposta del Rettore e scelti tra accademici di altre Università italiane e straniere che abbiano ampio riconoscimento internazionale dell'attività di ricerca.
2. Per lo svolgimento delle sue funzioni il Comitato si articola in commissioni, secondo le indicazioni del suo presidente.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare altri docenti e i dirigenti in funzione delle materie trattate.
4. Ulteriori regole di funzionamento possono essere approvate dal Consiglio accademico e dal Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 23 (Comitato ricerca e Comitato dei Direttori dei Centri di ricerca)**

1. Oltre all'attività consultiva e istruttoria prevista dallo Statuto, il Comitato ricerca è competente a prendere decisioni inerenti ai programmi di sostegno e incentivazione dell'attività di ricerca, nonché a esprimere pareri e formulare proposte con riferimento ai Centri di ricerca. È altresì competente negli ambiti individuati dal Consiglio accademico.
2. Il Comitato ricerca è istituito con decreto rettorale, che ne definisce la composizione e ne individua il presidente. È assicurata in ogni caso la presenza di un rappresentante per ogni Dipartimento, indicato dal Direttore tra i docenti afferenti al Dipartimento stesso, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento.
3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare altri docenti e i dirigenti in funzione delle materie trattate.
4. Il Comitato dei Direttori dei Centri di ricerca è istituito con decreto rettorale, che ne definisce la composizione e ne individua il presidente.

#### **Art. 24 (Steering Committee Fund Raising)**

1. Lo Steering Committee Fund Raising può essere istituito con delibera del Consiglio di amministrazione, che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento.
2. Esso sovrintende all'attuazione dei programmi di sviluppo dell'Università e alla loro implementazione attraverso l'attività di raccolta fondi.

#### **Art. 25 (Garante degli studenti)**

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Collegio dei docenti, su proposta del Rettore e sentiti i rappresentanti degli studenti presso il Collegio dei docenti. Resta in carica per tre anni.
2. Qualora ritengano che le regole del Codice etico della comunità universitaria Bocconi siano state violate da un docente, gli studenti possono presentare una richiesta scritta di intervento al Garante degli studenti, il quale, ove occorra, istruisce il procedimento nel rispetto di vincoli di riservatezza, senza pregiudizio del contraddittorio.
3. Le disposizioni di dettaglio per il funzionamento e la procedura sono definite nell'apposito regolamento, approvato dal Consiglio accademico e dal Consiglio di amministrazione.

## TITOLO II STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

### CAPO I SCUOLE, CORSI DI STUDIO E ALTRI PROGRAMMI FORMATIVI

#### SEZIONE I ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE

##### Art. 26 (Istituzione e afferenze)

- Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento generale di Ateneo, sono istituite e attivate le seguenti Scuole:
  - Scuola Universitaria Bocconi (Undergraduate School);
  - Scuola Superiore Universitaria Bocconi (Graduate School);
  - Scuola di Giurisprudenza Bocconi (School of Law);
  - Scuola di Dottorato Bocconi (PhD School);
  - SDA Bocconi School of Management (SDA Bocconi).
- Ai fini della determinazione dell'organico di Ateneo, anche per la definizione dei requisiti minimi di docenza necessari per l'attivazione dei Corsi di studio, tutti i Dipartimenti afferiscono alla Scuola Universitaria Bocconi, alla Scuola Superiore Universitaria Bocconi e alla Scuola di Giurisprudenza Bocconi.

##### Art. 27 (Finalità e competenze)

Le modifiche nel numero e nella denominazione delle Scuole e dei Corsi di studio e degli Altri programmi formativi di loro competenza sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, e non costituiscono modifica di quest'ultimo, né del Regolamento generale di Ateneo.

##### Art. 28 (Direttore della Scuola - Dean)

- Il Dean è periodicamente valutato, secondo quanto previsto dal Titolo III della Parte prima del presente Regolamento, sulla base di specifici parametri obiettivi riguardanti la qualità degli studenti e dei laureati, la qualità dei programmi didattici e i risultati economico-finanziari della Scuola, per quanto di sua competenza.
- Ha facoltà di avvalersi di commissioni e comitati consultivi, individuandone, d'intesa con il Rettore, i componenti, anche esterni all'Università, e gli ambiti di competenza.

##### Art. 29 (Consiglio di Scuola)

- Il Consiglio di Scuola, per l'esercizio di determinate competenze, può articolarsi in sezioni.
- Limitatamente alle materie di loro preminente interesse, intervengono alle sedute del Consiglio di Scuola:
  - tre rappresentanti degli studenti per le Scuole: Universitaria, Superiore Universitaria – sezione lauree magistrali, Giurisprudenza;
  - un rappresentante degli studenti per la Scuola di Dottorato.
- Essi sono eletti sulla base dell'apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.
- Le materie per le quali i rappresentanti degli studenti intervengono nelle sedute del Consiglio di Scuola sono individuate dal Dean al momento della convocazione dell'organo collegiale, mediante espressa indicazione nell'ordine del giorno.
- Alle riunioni del Consiglio di Scuola partecipano, su invito del Dean, i responsabili amministrativi delle funzioni interessate.

##### Art. 30 (Struttura organizzativa)

- Il Dean ha facoltà di avvalersi, nell'esercizio delle proprie funzioni, di uno staff accademico di supporto alla Scuola.
- La Scuola si avvale del supporto della struttura amministrativa dell'Università.

#### SEZIONE II CORSI DI STUDIO

##### Art. 31 (Organi)

- Sono organi dei corsi di laurea:
  - il Direttore;
  - il Comitato.Le competenze di tali organi e sono specificate nel Regolamento didattico d'Ateneo.
- Sono organi dei corsi di dottorato:
  - il Coordinatore;
  - il Collegio dei docenti.Le competenze di tali organi sono specificate nell'apposito regolamento.

##### Art. 32 (Direttore - Coordinatore)

Il Direttore e il Coordinatore restano in carica tre anni. Eventuali rinnovi e revoche del mandato sono disciplinati dal presente Regolamento.

##### Art. 33 (Comitato del corso di studio – Collegio dei docenti di dottorato)

- Per ogni corso di studio è istituito il Comitato del corso di studio.
- La composizione del Comitato del corso di studio è aggiornata all'inizio di ogni anno accademico con delibera del Consiglio della Scuola di afferenza.
- Prima dell'inizio di ogni anno accademico, il Direttore del corso di studio trasmette al Direttore della Scuola di afferenza l'elenco dei componenti del Comitato, al fine della delibera di cui al comma precedente.
- Il Comitato del corso di studio è composto da:
  - il Direttore del corso di studio, che lo presiede;
  - fino a sei docenti scelti dai responsabili degli insegnamenti obbligatori, al loro interno;
  - fino a tre docenti responsabili di insegnamenti opzionali, individuati dal Direttore del corso di studio;
  - quattro studenti per i corsi di laurea della scuola Universitaria, due studenti per i corsi di laurea magistrale biennali della Scuola Superiore Universitaria, uno studente per il corso di laurea e uno per il corso di laurea magistrale a ciclo unico della Scuola di Giurisprudenza, eletti secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.
- La convocazione del Comitato del corso di studio spetta al Direttore, nella sua qualità di presidente del Comitato.
- Il Comitato del corso di studio deve essere convocato almeno tre volte nel corso dell'anno accademico. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di almeno un quinto dei suoi componenti.
- Per il funzionamento dell'organo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo II del Titolo II della Parte prima di questo Regolamento. Della convocazione del Comitato di corso di studio è data comunicazione al Direttore della Scuola e ai competenti uffici amministrativi.
- La composizione dei Collegi dei docenti di Dottorato (ivi inclusa la rappresentanza studentesca in tali organi) è disciplinata nell'apposito regolamento.

## SEZIONE III

### ALTRI PROGRAMMI FORMATIVI

#### Art. 34 (Direttore)

1. Gli altri programmi formativi sono coordinati da un direttore, il quale è nominato dal Consiglio accademico, su proposta del Direttore della Scuola competente per il rispettivo programma.
2. Il Direttore resta in carica per la durata del relativo programma formativo attivato. Eventuali rinnovi e revoche del mandato sono disciplinati dal presente Regolamento.
3. Le competenze del Direttore e degli eventuali altri organi di tali programmi formativi sono stabilite nell'apposito regolamento, il quale ne disciplina anche il funzionamento. In mancanza di apposite disposizioni al riguardo si applicano, in quanto compatibili, quelle del Capo II del Titolo II della Parte prima di questo Regolamento.

#### Art. 35 (Organizzazione)

L'organizzazione dei programmi formativi di cui alla presente sezione è disciplinata in appositi regolamenti.

## CAPO II

### DIPARTIMENTI

## SEZIONE I

### ORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI

#### Art. 36 (Costituzione e soppressione)

1. I Dipartimenti sono costituiti per aggregazione di aree scientifico-disciplinari tra loro omogenee o complementari e comprendono i relativi insegnamenti.
2. La costituzione e la soppressione dei Dipartimenti e la loro denominazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio accademico e acquisito il parere del Collegio dei docenti.
3. Per la costituzione di nuovi Dipartimenti, sono richiesti:
  - a) l'afferenza del numero minimo di docenti che è previsto dalla legge. Nel computo si tiene conto anche delle posizioni in corso di copertura, la cui ricerca è stata liberata dal Consiglio accademico;
  - b) la presenza di autorevoli e diffusi riferimenti internazionali che comprovino omogeneità e solidità dell'ambito disciplinare di operatività della nuova struttura, quali l'esistenza di associazioni scientifiche o accademiche di livello internazionale.
4. La proposta di istituzione di un nuovo Dipartimento è formulata dal Consiglio accademico a maggioranza semplice qualora il numero di docenti afferenti sia pari ad almeno un quarto di quello minimo sopra stabilito, e in caso contrario a maggioranza dei due terzi.
5. Qualora in una struttura venga meno il numero minimo di trentacinque docenti afferenti, il Rettore può proporre la riorganizzazione o la soppressione, quest'ultima con la procedura disciplinata dal presente articolo.
6. Il Rettore, con provvedimento motivato, può derogare ai numeri minimi di docenti richiesti dai precedenti commi del presente articolo.

#### Art. 37 (Competenze)

1. Ai Dipartimenti compete:
  - a) la partecipazione alla selezione e al reclutamento di professori, altri docenti e ricercatori nelle discipline che direttamente fanno riferimento alla struttura, nonché la formazione e lo sviluppo delle risorse accademiche nelle stesse aree disciplinari;
  - b) la messa a disposizione di professori, altri docenti e ricercatori per lo svolgimento delle attività didattiche, di ricerca e di servizio istituzionale, nel rispetto delle attitudi-

- dini individuali e di un efficiente e bilanciato impiego delle risorse disponibili;
  - c) lo sviluppo della ricerca, promuovendo, indirizzando e monitorando l'attività svolta dai singoli professori, altri docenti e ricercatori che fanno capo alla struttura, fermi restando l'autonomia di ciascuno di loro e il diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca;
  - d) la rappresentanza negli organi di governo dell'Università, e in particolare nel Consiglio accademico;
  - e) la collaborazione ai programmi formativi delle Scuole e alle attività dei Centri di ricerca;
  - f) la promozione o partecipazione a iniziative di sostegno all'Università, comprese raccolte fondi, coordinate con le politiche generali stabilite dall'Università nel rispetto dei ruoli e delle competenze definite;
  - g) l'elaborazione del piano di utilizzo delle risorse, il quale sviluppa due elementi: i piani di promozione e reclutamento per l'anno successivo e la valutazione dell'attività del Dipartimento sulla base degli indicatori definiti e di riscontri internazionali.
2. I Dipartimenti svolgono altresì le funzioni a essi attribuite dalla normativa universitaria.

#### Art. 38 (Afferenze)

1. I professori, gli altri docenti e i ricercatori dichiarano di afferire a uno dei Dipartimenti e possono successivamente chiedere di spostare la propria afferenza da un Dipartimento a un altro, ferma restando la necessità di motivato gradimento da parte dei componenti del Dipartimento prescelto. È tuttavia consentita un'afferenza secondaria, secondo quanto prevede il terzo comma del presente articolo.
2. In caso di mancato gradimento da parte dei componenti del Dipartimento prescelto, sull'afferenza decide il Consiglio accademico, in base a una valutazione di coerenza tra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento dell'interessato e i settori scientifico-disciplinari ricompresi nelle aree scientifiche di riferimento del Dipartimento prescelto. Qualora il Consiglio accademico ritenga che tale afferenza non sia coerente con i settori scientifico-disciplinari del Dipartimento prescelto, l'interessato dovrà presentare una nuova dichiarazione, alla quale si applicherà il suddetto procedimento, finché l'afferenza non si sia perfezionata.
3. L'afferenza secondaria non attribuisce il diritto di voto, né l'elettorato passivo. Essa non rileva inoltre nel computo dei numeri di docenti di cui all'art. 36 del presente Regolamento.
4. Al momento dell'attivazione di un insegnamento, la sua afferenza organizzativa a un Dipartimento è deliberata dal Consiglio accademico, sulla base della declaratoria dei settori scientifico-disciplinari di riferimento ovvero del metodo scientifico applicato. Ciascun insegnamento, anche se relativo alla declaratoria di più settori scientifico-disciplinari, afferisce a uno solo dei Dipartimenti.

#### Art. 39 (Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Rettore, su proposta del rispettivo Consiglio di Dipartimento e previa informazione al Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore resta in carica per tre anni. Eventuali rinnovi e revoche sono disciplinati dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. Il Direttore esercita le funzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, a meno che lo Statuto e i regolamenti dell'Università non prevedano diversamente. In particolare, gli compete di:
  - a) rappresentare i docenti del Dipartimento nelle sedute del Consiglio accademico, riferendone al Consiglio di Dipartimento le decisioni che rientrano nella competenza di quest'ultimo;

- b) partecipare per conto del Dipartimento agli altri organi di governo, assembleari e consultivi dell'Università nei quali è prevista o richiesta la sua presenza;
  - c) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta di Dipartimento;
  - d) formulare e sottoporre al Consiglio di Dipartimento, in composizione limitata ai soli professori ordinari, la proposta di piano annuale di utilizzo delle risorse e le riflessioni sui risultati del Dipartimento riguardo alla didattica, alla ricerca e alla composizione interna del corpo docente;
  - e) sovrintendere all'allocazione dei professori e degli altri docenti ai Corsi di studio e agli Altri programmi formativi delle Scuole, formulando le relative proposte ai loro Direttori;
  - f) esercitare funzioni di iniziativa, di promozione e di valutazione dell'attività di ricerca svolta all'interno del Dipartimento;
  - g) redigere una relazione sull'attività didattica, di ricerca e di servizio istituzionale svolta dai professori del Dipartimento ai fini dell'applicazione del sistema premiante che è previsto dai regolamenti di Ateneo;
  - h) avviare, su richiesta dell'interessato, il processo di valutazione dei professori associati al fine della loro promozione a professori ordinari, convocando la Giunta per la formulazione della proposta al Consiglio;
  - i) avviare, su richiesta dell'interessato, il processo di valutazione degli Assistant Professor che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, convocando la Giunta per la formulazione della proposta al Consiglio;
  - l) coerentemente con la pianificazione generale dell'Università, attivare il processo di reclutamento di professori, altri docenti e ricercatori al fine di soddisfare i fabbisogni derivanti dalle attività didattiche, dagli obiettivi posti all'attività di ricerca e dall'attività istituzionale;
  - m) predisporre, tenendo conto degli indirizzi espressi dall'Università, il programma triennale di attività del Dipartimento, nonché il rendiconto annuale della sua attuazione e la proposta di eventuali azioni correttive, sottoponendoli all'approvazione della Giunta;
  - n) assicurare una valutazione di merito delle competenze dei candidati ad attività di docenza, ai fini del loro inserimento nell'anagrafica docenti Bocconi per il conferimento di incarichi di docenza.
4. Il Direttore risponde al Rettore dei risultati annualmente conseguiti dal Dipartimento, presentandogli il consuntivo dell'attività svolta, corredato degli opportuni confronti con gli obiettivi del programma e del budget annuale.

#### **Art. 40 (Consiglio – Composizione, convocazione e costituzione)**

1. Il Consiglio è composto dai professori ordinari e associati e dai ricercatori di ruolo che afferiscono al Dipartimento.
2. Partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, anche gli altri professori, i docenti a tempo indeterminato e gli Assistant Professor che afferiscono al Dipartimento.
3. Per quanto riguarda le materie di preminente interesse degli studenti, partecipa al Consiglio, senza diritto di voto, anche un rappresentante dei corsi di laurea o di laurea magistrale e un rappresentante dei corsi di dottorato di ricerca, eletti secondo l'apposito regolamento. Le questioni per le quali i rappresentanti degli studenti dei vari livelli di Corsi di studio intervengono nelle sedute del Consiglio sono individuate dal Direttore al momento della convocazione dell'organo collegiale, mediante espressa indicazione nell'ordine del giorno.
4. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno due volte nel corso di ciascun anno accademico.
5. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componen-

ti. Sono computati nel quorum costitutivo e deliberativo soltanto i componenti di cui al primo comma del presente articolo.

6. Quando è chiamato a pronunciarsi sul reclutamento di professori ordinari, partecipano alle riunioni esclusivamente i professori ordinari. Quando è chiamato a pronunciarsi sul reclutamento di professori associati, partecipano alle riunioni esclusivamente i professori ordinari e associati.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo che la vigente normativa, lo Statuto, il presente Regolamento o il regolamento relativo alla singola struttura stabiliscano una maggioranza qualificata.
8. Il Direttore può invitare alle riunioni del Consiglio, senza che peraltro concorrano a far parte del quorum costitutivo e deliberativo dell'organo, altri docenti e studiosi, per la discussione di particolari materie.

#### **Art. 41 (Consiglio – Competenze)**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.
2. Spetta al Consiglio definire i criteri e gli indirizzi per la programmazione della struttura, coerentemente agli obiettivi perseguiti in materia di didattica e di ricerca e in collaborazione con i Direttori delle Scuole e i Prorettori per la Ricerca e per la Faculty, nonché ai criteri generali per l'allocazione dei fondi di ricerca assegnati al Dipartimento. Il Consiglio approva inoltre il regolamento di Dipartimento, il quale è emanato con decreto rettorale, previa verifica di coerenza con le regole generali.
3. Il Consiglio ha inoltre competenza in tutte le materie rimesse dal Direttore del Dipartimento o dalla Giunta alla sua deliberazione.
4. Il Consiglio esercita altresì tutte le attribuzioni in materia di didattica e di ricerca che dall'ordinamento universitario sono demandate ai Dipartimenti, in quanto compatibili con lo Statuto e con il presente Regolamento e che siano state attribuite alla competenza della Giunta, delle Scuole e dei Centri di Ricerca.

#### **Art. 42 (Giunta - Composizione, convocazione e costituzione)**

1. La Giunta di Dipartimento è presieduta dal Direttore di Dipartimento ed è costituita da almeno quattro professori ordinari ovvero associati o ricercatori di ruolo, che afferiscano al Dipartimento. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore, il quale ne fa parte di diritto. Il numero dei professori associati e dei ricercatori di ruolo non può superare quello dei professori ordinari.
2. Essa delibera a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento di Dipartimento potrà prevedere per specifici argomenti maggioranze qualificate. In ogni caso, i professori associati non possono partecipare alle riunioni relative alle procedure di reclutamento dei professori ordinari; gli altri docenti non possono partecipare alle riunioni relative alle procedure di reclutamento dei professori ordinari o associati.
3. In casi specifici e per la discussione di particolari materie, alle riunioni della Giunta possono essere invitati altri docenti e studiosi, senza diritto di voto.

#### **Art. 43 (Giunta – Competenze e funzionamento)**

1. Alla Giunta di Dipartimento compete di:
  - a) approvare annualmente la proposta di programmazione delle attività didattiche, da sottoporre all'approvazione dei Direttori delle Scuole interessate;
  - b) approvare annualmente la proposta di programmazione delle attività di ricerca, da sottoporre all'approvazione dei Direttori dei Centri interessati;
  - c) definire, in collaborazione con i Direttori delle Scuole e i Prorettori alla ricerca e per

la Faculty, criteri e indirizzi di impiego dei professori e degli altri docenti nei diversi insegnamenti e nelle ricerche;

- d) deliberare, su proposta del Direttore, il programma triennale di attività del Dipartimento, nonché il rendiconto annuale della sua attuazione e la proposta di eventuali azioni correttive, oltre all'utilizzo dei relativi fondi;
  - e) esaminare i risultati dei processi di valutazione finalizzati alla promozione dei professori associati e degli Assistant Professor;
  - f) nella composizione limitata ai professori ordinari, formulare proposte al Consiglio di Dipartimento sulla richiesta di nuovi posti di professore ordinario e associato, di altri docenti a tempo indeterminato e di Assistant Professor, nonché sulla destinazione dei posti già deliberati;
  - g) nella composizione limitata ai professori ordinari, formulare proposte al Consiglio di Dipartimento sulle seguenti procedure di reclutamento:
    - chiamata di professori ordinari e associati e, in base all'esito della relativa procedura di valutazione, di Assistant Professor;
    - chiamata diretta di studiosi italiani o stranieri di chiara fama su posti di professore ordinario o associato;
  - h) formulare proposte sulle procedure di selezione per contratti aventi a oggetto lo svolgimento di attività didattica e di ricerca a tempo determinato.
2. Su proposta del Direttore, la Giunta può rimettere alla deliberazione del Consiglio le competenze di cui alle lettere a), b), c), d), e), del comma precedente.

### CAPO III CENTRI DI RICERCA

#### Art. 44 (Finalità)

1. La promozione e lo svolgimento di attività di ricerca costituiscono l'esclusiva finalità dei Centri di ricerca, i quali non possono pertanto promuovere o svolgere attività di formazione o didattica, se non direttamente e strettamente collegate alla diffusione dei risultati della ricerca svolta; non possono svolgere attività di consulenza, intesa come attività i cui risultati non presentano elementi di generalizzabilità, tali da poter dare luogo a pubblicazioni. Eventuali ed eccezionali deroghe devono essere motivate e adottate con parere favorevole del Rettore.
2. Le iniziative di sostegno alla ricerca, compresa la raccolta fondi, possono essere assunte dai Centri di ricerca in stretto coordinamento con le politiche generali definite centralmente e nel rispetto delle linee guida dettate dagli organi competenti operanti a livello centrale.

#### Art. 45 (Istituzione)

1. L'istituzione e il rinnovo dei Centri di ricerca sono disposti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei docenti e su proposta del Consiglio accademico.
2. Nel provvedimento di istituzione sono stabiliti la composizione, la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento e la durata, al massimo quinquennale, eventualmente rinnovabile. La durata può essere prorogata per un ulteriore anno al solo fine di svolgere le attività di valutazione. L'organizzazione dei Centri è disciplinata nei rispettivi regolamenti, approvati dal Consiglio di amministrazione.
3. Al momento dell'istituzione e per tutta la durata della loro attività, i Centri, al fine di garantire l'equilibrio economico, reperiscono risorse, anche esterne, sulla base delle politiche generali stabilite dall'Università nel rispetto dei ruoli e delle competenze definite.

#### Art. 46 (Direttore)

1. Il Direttore del Centro di ricerca è nominato dal Rettore, su proposta del Prorettore alla ricerca e sentito il parere del/dei Direttore/i di Dipartimento di riferimento.
2. Resta in carica per tre anni. Eventuali rinnovi e revoche del mandato sono disciplinati dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. I Direttori dei Centri di ricerca devono predisporre, annualmente, un piano triennale e il programma di attività del Centro da sottoporre all'esame e alla discussione del Prorettore alla ricerca, cui vengono annualmente riportati i risultati conseguiti sul piano della produttività scientifica dal Centro e, per informazione, i consuntivi economici predisposti dall'amministrazione.
4. I Direttori dei Centri di ricerca rispondono al Prorettore alla ricerca del rispetto della missione assegnata al Centro di ricerca.

#### Art. 47 (Coordinamento fra i Centri di ricerca)

L'attività di coordinamento fra i Centri di ricerca è svolta dal Rettore o dal Prorettore alla ricerca, se nominato, avvalendosi del Comitato ricerca e del Comitato dei Centri di ricerca.

### TITOLO III ORGANI DI VALUTAZIONE E DI CONTROLLO

#### CAPO I NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO E ALTRI ORGANI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

#### Art. 48 (Costituzione)

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico per quanto riguarda i componenti che sono professori o docenti dell'Università Bocconi.
2. Il Consiglio di amministrazione nomina il Presidente, su proposta del Rettore.
3. Non possono far parte del Nucleo di valutazione di Ateneo coloro che svolgono le funzioni di Rettore, Prorettore, Direttore di Scuola, di Dipartimento, di Centro di ricerca, di Corso di studio ovvero altro programma formativo, ovvero che fanno parte del Comitato ricerca o del Comitato Faculty.
4. I componenti durano in carica per tre anni accademici e non possono svolgere più di due mandati consecutivi.
5. L'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinati nell'apposito regolamento.

#### Art. 49 (Funzioni)

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è organo con funzioni propositive, di verifica e di consultazione con riferimento:
  - a) alle attività di valutazione e assicurazione della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione svolte da organi e strutture dell'Università, secondo le rispettive competenze;
  - b) alle attività di valutazione dei servizi amministrativi e di supporto erogati dall'Università.
2. Al Nucleo di valutazione compete di:
  - a) accertare, anche attraverso audizioni dirette, la corretta applicazione e l'efficacia del sistema di Assicurazione Qualità sviluppato dall'Università;
  - b) acquisire, analizzare e valutare i risultati delle iniziative di valutazione e assicurazione della qualità, fornendo le proprie indicazioni al Consiglio di amministrazione,

- al Rettore e al Consigliere delegato per il miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità delle attività universitarie;
- c) supportare gli organi di governo accademici nella conduzione del riesame del sistema di Assicurazione Qualità;
  - d) supportare gli organi di governo accademici nel monitoraggio dei risultati conseguiti rispetto agli indicatori per la valutazione periodica, nonché nell'elaborazione di ulteriori indicatori per il raggiungimento degli obiettivi della propria programmazione strategica;
  - e) fornire al Consiglio di amministrazione, al Rettore e al Consigliere delegato ogni parere che gli venga richiesto in materia di valutazione e assicurazione della qualità;
  - f) predisporre la documentazione rilevante di propria competenza, con riferimento particolare alla relazione annuale;
  - g) svolgere altresì tutte le altre funzioni attribuite dalla legge e della normativa vigente, se e in quanto rilevanti e compatibili anche per le università non statali.

#### **Art. 50 (Presidio di qualità)**

1. Il Presidio di qualità di Ateneo è costituito con decreto rettorale e il suo funzionamento è disciplinato nell'apposito regolamento.
2. Esso attua le politiche di qualità di Ateneo approvate dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio accademico, monitora i processi di qualità relativi alla didattica, alla ricerca e alla terza missione e opera nell'ambito degli indirizzi e delle indicazioni che sono definite dagli organi centrali di governo dell'Università, esercitando i compiti assegnati dalle disposizioni vigenti, in quanto compatibili.

#### **Art. 51 (Altri organi di assicurazione della qualità)**

1. Al Comitato di programmazione e raccordo compete di:
  - a) assicurare il coordinamento e la sintesi fra l'indirizzo strategico, quello operativo-gestionale nelle sue diverse componenti e il sistema e i processi di Assicurazione Qualità;
  - b) valutare con visione globale e sulla base dei risultati del monitoraggio lo stato di implementazione di strategie e azioni e gli eventuali impatti degli scenari esterni e interni;
  - c) definire insieme agli organi competenti eventuali azioni correttive o revisioni.
2. La composizione del Comitato, le modalità di funzionamento e la durata sono stabilite con delibera del Consiglio di amministrazione.
3. Sono costituite le Commissioni paritetiche docenti–studenti (CPDS), deputate a svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e, in particolare, della qualità e delle condizioni di svolgimento delle attività didattiche dei Corsi di studio nonché dell'attività di servizio e supporto che i docenti espletano nei confronti degli studenti. Il loro funzionamento e la loro composizione sono disciplinati nell'apposito regolamento.

### CAPO II

#### **ALTRI ORGANI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO**

#### **Art. 52 (Sistema di valutazione dei professori)**

1. Ai fini dell'applicazione del sistema di valutazione dei professori universitari, la valutazione individuale avviene con cadenza al massimo triennale, definita dal Consiglio di amministrazione.
2. La valutazione di Prorettori e Dean avviene alla fine del loro mandato, in ordine di cessazione dall'incarico.
3. La valutazione e la conseguente definizione dei compensi individuali è affidata alla

Commissione valutazione e al Comitato stipendi. La loro organizzazione e il loro funzionamento sono definiti nell'apposito regolamento, approvato da Consiglio accademico e Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 53 (Commissione valutazione)**

1. La Commissione valutazione considera il dossier relativo, che deve includere la relazione del Direttore di Dipartimento, applicando i criteri stabiliti per la valutazione nei profili della ricerca, della didattica e del servizio istituzionale.
2. Essa è composta da:
  - a) il Prorettore per la Faculty;
  - b) il Prorettore per la ricerca;
  - c) un professore ordinario eletto dai docenti coinvolti dagli incentivi, all'interno di una terna scelta dal Rettore, sentiti i Direttori di Dipartimento.
3. L'incarico del componente eletto è incompatibile con le cariche di Rettore e Direttore di Dipartimento.
4. Il componente eletto resta in carica per un periodo pari alla durata del ciclo di valutazione deciso dal Consiglio di amministrazione, i componenti nominati restano in carica per la durata del mandato del Rettore che li ha nominati.
5. A discrezione del Rettore la Commissione potrà essere integrata da un quarto membro ad hoc, scelto dal Rettore tra i Professori ordinari tenuto conto della vicinanza agli ambiti disciplinari del Docente valutato.

#### **Art. 54 (Comitato stipendi)**

1. Il Comitato stipendi procede al posizionamento dei docenti nei livelli retributivi, sulla scorta della valutazione svolta dalla Commissione valutazione.
2. Esso è composto da:
  - a) il Rettore;
  - b) il Prorettore per la Faculty;
  - c) il Consigliere delegato.
3. Salvo che il Consiglio di amministrazione disponga diversamente, il Comitato stipendi stabilisce:
  - a) il livello retributivo;
  - b) il carico didattico;
  - c) l'ammontare dei fondi individuali di ricerca.

### TITOLO IV

#### **STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI SERVIZIO**

#### **Art. 55 (Comitato per lo sport universitario)**

1. Il Comitato per lo sport universitario è costituito con decreto del Rettore e i suoi componenti durano in carica per due anni accademici.
2. Esso è formato:
  - a) dal Rettore, o da un suo delegato, che esercita le funzioni di presidente;
  - b) da due rappresentanti degli studenti, eletti con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione;
  - c) dal Consigliere delegato, o da un suo delegato;
  - d) da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale.
3. Il Comitato si riunisce almeno due volte nel corso di ciascun anno accademico e, comunque, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta motivata di tre dei suoi componenti.

**Art. 56 (Centri di servizio)**

I Centri di servizio sono disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione e, per gli aspetti amministrativo-contabili, dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

PARTE TERZA  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 57 (Entrata in vigore)**

L'entrata in vigore del presente Regolamento è stabilita nel decreto di emanazione.